



COMUNE DI VILLAURBANA



**COMUNE DI VILLAURBANA
PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI.
ART. 125 DEL D. LGS. 12/04/2006 N. 163 E S.M.I.**



COMUNE DI VILLAURBANA

Sommario

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 – Limiti di applicazione – Divieto di frazionamento	5
Art. 3 - Responsabile della procedura di affidamento in economia.....	5
Art.4 – Determinazione a contrarre	5
Art. 5 – Sistemi di acquisizione.....	6
Art. 6- Scelta del contraente.....	6
Art.7- Cauzioni	6
Art. 8 - Stipula del contratto	6
Art.9 –Requisiti dell'affidatario	7
PARTE SECONDA ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI.....	7
Art. 10- Finalità	7
Art. 12– Acquisizione in economia in casi particolari.....	10
Art. 13- Forme di esecuzione.....	11
Art. 14- Limiti di importo e divieto di frazionamento.....	11
Articolo 15 – Modalità di esecuzione delle spese di importo pari o superiore a 40.000,00 euro	11
Art. 16 – Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore a 40.000,00 euro	12
Art. 17 - Procedure	12
Art. 18 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi.....	13
Articolo 19 - Disposizioni particolari per beni e servizi convenzionati con categorie protette. procedura per le cooperative sociali di tipo b - legge 381/1991.	13
PARTE TERZA ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA.....	14
Art. 20 - Lavori in economia	14
Art. 21- Determinazione a contrarre	14
Art.22 - Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento.....	15
Art. 23 – limiti per tipologia di lavori.....	16
Art. 24 - Pubblicità e comunicazioni codici CIG e CUP.....	16
Art. 25 - Procedura per l'affidamento lavori in ottimo fiduciario.....	17
Art. 26 – Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	18
Art. 27– Contabilizzazione dei lavori in economia	18
Art.28 - lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive	18
Art.29 – verifica regolare esecuzione dei lavori	19
Art.30 - pagamenti e procedure contabili per i lavori in economia	19



COMUNE DI VILLAURBANA

Art.31 – inadempimenti	19
PARTE QUARTA SERVIZI TECNICI E LEGALI	19
Art. 32 - disposizioni particolari per i servizi tecnici.....	19
Art. 33– Procedura di affidamento.....	20
Art. 34 - disposizioni particolari per i servizi legali, di supporto e assistenza	21
PARTE QUINTA PARTE FINALE	21
Art. 35– adeguamenti normativi. rinvio. entrata in vigore.	22



PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce le modalità, limiti e procedure per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 163/2006, di seguito definito "Codice", e dal Titolo V artt. 329 e ss "Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia" del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), nonché in attuazione delle norme di legge in materia di "spending review" e forniture di beni e servizi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di procedure di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. Il Comune di Villaurbana è tenuto, per la fornitura di beni e servizi, ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali:
 - a. adesione alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e art 1, commi 455 e 456 della L. 296/2006, ovvero utilizzo dei parametri di prezzo qualità delle convenzioni medesime, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
 - b. utilizzo degli strumenti di acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione nel rispetto dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 (ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i.
4. È consentito di non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione qualora non vi sia presente il bene/servizio e la categoria merceologica oppure quando, pur presente, il bene/servizio, per mancanza di qualità essenziali, sia inidoneo per le necessità dell'amministrazione.
5. L'assenza del prodotto richiesto o la mancanza delle qualità essenziali deve essere dichiarata e motivata dal Responsabile del servizio destinatario della fornitura/servizio.
6. Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEPA, l'acquisto deve essere fatto obbligatoriamente utilizzando gli strumenti di acquisto che tale Mercato elettronico mette a disposizione, ossia Ordini di Acquisto (ODA) per forniture di beni e servizi di importo inferiore a Euro **40.000,00** (iva esclusa), e Richieste di Offerta (RDO) indirizzate ad almeno cinque operatori accreditati sul MEPA, per forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro **40.000,00** e fino alla soglia di rilevo comunitario (iva esclusa).



Art. 2- Limiti di applicazione - Divieto di frazionamento

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia disposte dalla Stazione appaltante nei limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici che, alla data di approvazione del presente Regolamento, risultano essere i seguenti :
 - euro 211.000,00 (IVA esclusa) per fornitura di beni e prestazione di servizi (art. 125,comma 9, D.Lgs. n. 163/2006);
 - euro 200.000,00 (IVA esclusa) per lavori (art. 125 comma 5, D.Lgs. n. 163/2006);
 - euro 50.000,00 (IVA esclusa) per lavori in amministrazione diretta;
 - euro 100.000,00 (IVA esclusa) per i servizi tecnici (art. 125 comma 11, D.Lgs. n. 163/20069 e 207 del Regolamento)
 - Euro 40.000,00 per affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici (Art. 125, commi 8 e 11, D.Lgs. n. 163/2006)
2. Detti limiti non possono essere superati, nemmeno con perizie suppletive o di variante, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.
3. E' assolutamente vietata la suddivisione artificiosa della spesa al fine di eludere i limiti di valore stabiliti dalla legge e/o dal presente regolamento.
4. Restano fermi i principi e le modalità di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nei casi stabiliti dalla normativa, in relazione agli importi degli acquisti.
2. I detti importi si intendono automaticamente adeguati agli importi stabiliti per legge senza bisogno di modifica del presente regolamento.

Art. 3 - Responsabile della procedura di affidamento in economia

1. L'esecuzione delle spese in economia è disposta, nell'ambito degli obiettivi e delle risorse finanziarie assegnati al responsabile di servizio competente per materia.
2. Per ogni acquisizione in economia la Stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e 125 del Codice dei contratti pubblici.
3. Fino a quando non sia disposta la nomina, è considerato responsabile del procedimento il responsabile del servizio competente per materia e a cui è stata affidata la risorsa finanziaria.
4. Il Responsabile competente attiva la procedura in economia e ne cura lo svolgimento fino alla completa esecuzione del rapporto contrattuale , adottando tutti gli atti consequenti

Art.4 – Determinazione a contrarre

1. La procedura di scelta del contraente deve essere sempre preceduta dall'adozione della determinazione a contrattare riportante , ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:



COMUNE DI VILLAURBANA

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente

Art. 5 - Sistemi di acquisizione

1. Le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate, entro le soglie previste, mediante:
 - amministrazione diretta;
 - cattimo fiduciario;
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, i servizi e le forniture per i quali non occorre l'intervento di persone o imprese esterne. Infatti, si tratta di lavori, servizi e forniture di beni, effettuati con materiali e mezzi di proprietà del Comune o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.
3. Sono eseguiti mediante cattimo fiduciario i lavori, i servizi e le forniture per i quali si rende opportuno l'affidamento a persone o imprese esterne, individuate sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Art. 6- Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene in uno dei seguenti modi :
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base ad elementi e parametri preventivamente definiti;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
2. I soggetti affidatari devono essere comunque in possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 125, comma 12 del D.Lgs. 163/2006.

Art.7- Cauzioni

1. Le offerte e la regolare esecuzione del contratto sono garantite dalla cauzione provvisoria e dalla cauzione definitiva previste dagli artt. 75 e 113 del Codice. Dette cauzioni devono prevedere, se costituite in forma fideiussoria, la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
2. Per lavori, servizi e forniture fino ad Euro 40.000,00, al netto di iva, il RUP o il responsabile del procedimento può disporre l'esonero dalla costituzione della cauzione provvisoria e definitiva.
3. La cauzione definitiva è svincolata dal Responsabile competente per l'acquisto, previa verifica dell'esatto e completo adempimento della prestazione contrattuale.
4. Negli affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti incaricati devono essere muniti delle polizze assicurative previste dall'art. 111 del Codice

Art. 8 - Stipula del contratto

1. Per importi fino a € 20.000,00 si può procedere mediante corrispondenza commerciale.



COMUNE DI VILLAURBANA

2. Per importi da 20.001 a 40.000 , i contratti per lavori, forniture ed i servizi in economia vengono stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Dpr n. 131 del 26/04/19869
3. Per importi pari o superiori a € 40.000,00 si procede mediante contratto in forma pubblica amministrativa.
4. Tutti i suddetti importi si intendono al netto dell'I.V.A.

Art.9 -Requisiti dell'affidatario

1. L'affidatario dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, nonché degli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto.
2. In tutte le procedure di affidamento in economia si applicano nei limiti e secondo le modalità stabile dall'Autorità nazionale anticorruzione le norme di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

PARTE SECONDA ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Art. 10- Finalità

1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, fatta salva l'adesione al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli acquisti in economia sono effettuati, salvo particolari casi, mediante il ricorso al Mercato elettronico contemplato all'art. 328 del Dpr 207/2010 ;
3. L'attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, improntati alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza la procedura, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.
4. Il responsabile delle acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di massima economicità, efficacia, efficienza, tempestività, correttezza, proporzionalità, pubblicità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Art. 11- Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono definiti nel seguente elenco. La Giunta Comunale provvederà al relativo periodico aggiornamento in conformità alle sopravvenute necessità dell'ente.
2. Ferma restando l'osservanza dell'articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche, le forniture di beni che possono essere acquistati in economia da parte della



COMUNE DI VILLAURBANA

Stazione Appaltante, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:

- a. cancelleria, stampati, modulistica;
- b. libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici, materiale documentario su differenti supporti sia in formato cartaceo che digitale;
- c. mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, specialmente nei casi in cui debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzi già esistenti, come, ad esempio, mobili e soprammobili di complemento, tende, apparecchi di illuminazione;
- d. macchine per ufficio, macchine per scrivere, calcolatrici, duplicatori e fotoriproduttori;
- e. hardware, software, attrezzature accessorie e materiali di consumo per il sistema informativo;
- f. beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- g. vestiario ed accessori per i dipendenti comunali aventi diritto, comprese le armi per il personale della polizia municipale;
- h. dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- i. apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i rispettivi accessori;
- j. attrezzature per il servizio comunale di protezione civile;
- k. autoveicoli, motocicli, macchinari vari a motore e biciclette;
- l. combustibili, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e macchinari vari a motore;
- m. combustibile per il riscaldamento di immobili;
- n. acqua, gas, energia e telefono, compresi gli allacciamenti degli immobili alle reti elettriche, telefoniche e telematiche;
- o. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- p. illuminazione, riscaldamento e climatizzazione dei locali;
- q. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, pedane, segnaletica);
- r. materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici, per la manutenzione e riparazione dei beni mobili ed immobili (compreso il restauro);
- s. beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- t. elettrodomestici, attrezzature ed utensileria varia per cucine e refettori;
- u. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- v. attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;
- w. attrezzature didattiche per le strutture scolastiche;
- x. attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio, e dispositivi antifurto;
- y. prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- z. attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzarsi in occasione di manifestazioni promosse o organizzate dalla Stazione Appaltante;
- aa. bandiere, fiori, coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze,

nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

- bb. opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- cc. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;
- dd. attrezzature tecniche per le squadre operai e relativi materiali di consumo;
- ee. cemento, malte, calce, mattoni, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- ff. vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione;
- gg. segnaletica stradale verticale ed orizzontale;



COMUNE DI VILLAURBANA

- hh. attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
- ii. ogni altra fornitura non prevista nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali della Stazione Appaltante;
- jj. materiali per elezioni (lenzuola, transenne ecc);
- kk. opere e beni brevettati.
3. Ferma restando l'osservanza dell'articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche, i servizi che possono essere affidati in economia da parte della Stazione Appaltante, sono i seguenti :

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti,
- b) noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio autoveicoli;
- c) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, spedizione, imballaggio, facchinaggio e altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale,
- d) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale,
- e) servizi di telecomunicazione
- f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, , compresi i contratti assicurativi per dipendenti e amministratori, nonché per beni mobili ed immobili, e i contratti di leasing;
- g) servizi informatici e affini compresi l'assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e - governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- h) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato compresi gli adempimenti consequenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza e le prestazioni di servizi fiscali e tributari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
- k) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- l) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
- n) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfezione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- p) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- q) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi;
- r) servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza, sorveglianza e custodia di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- t) servizi relativi all'istruzione, comprese gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;



COMUNE DI VILLAURBANA

- u) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
 - v) servizi ricreativi, culturali e sportivi; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - w) custodia e attività attinenti ai cimiteri comunali;
 - x) manutenzione e riparazione impianti semaforici;
 - y) manutenzione e riparazione apparati radio ed attrezzature di protezione civile;
 - z) manutenzione e riparazione armi in dotazione, nonché partecipazione ai corsi di tiro per i componenti di Polizia Municipale;
 - aa) assistenza medica durante manifestazioni promosse o coordinate dalla Stazione appaltante;
 - bb) allestimento di strutture e quant'altro occorrente in occasione di manifestazioni promosse dalla Stazione appaltante;
 - cc) servizi tecnici di cui alla parte quarta successiva, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - dd) servizi legali, compresa l'assistenza e la rappresentanza della Stazione appaltante avanti l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado ;
 - ee) servizi notarili
 - ff) servizio di assunzione personale tramite Agenzie Interinali
 - gg) corsi di formazione al personale
 - hh) servizi postali
 - ii) rilegatura libri, registri e atti vari
 - mm) ogni altro servizio non previsto nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali della Stazione appaltante, compresi tutti quelli indicati nel Codice dei contratti pubblici.
4. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla fornitura di beni in economia o all'esecuzione di lavori eseguiti in economia.
 5. L'affidamento in economia è sempre possibile per le tipologie di beni e servizi reperibili attraverso il ricorso al mercato elettronico contemplato all'art. 328 del Dpr 207/2010 anche al di fuori dell'elenco di cui al comma 1.

Art. 12- Acquisizione in economia in casi particolari

1. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b. necessità di completare prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c. prestazioni periodiche di forniture o servizi nella misura strettamente necessaria, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, nonché per il patrimonio storico, artistico o culturale o per evitare danni



Art. 13- Forme di esecuzione

1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere effettuati:
 - a) con amministrazione diretta qualora il responsabile del procedimento organizzi ed esegua i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri dell'amministrazione, o appositamente noleggiati, e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie;
 - b) con procedure di cottimi fiduciari dove le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 14- Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia comunitaria in vigore. Sono computati, ai fini del rispetto del limite, anche eventuali incrementi di fornitura, varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
2. Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
3. L'impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario.
4. Il ricorso alle spese in economia, nei limiti di importo del presente articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti.

Articolo 15 – Modalità di esecuzione delle spese di importo pari o superiore a 40.000,00 euro

1. Per forniture di beni o servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui al precedente articolo 2, comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. La procedura di scelta del contraente è regolata dall'art. 6 del presente regolamento.
3. L'acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del responsabile competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di scrittura privata, autenticata o atto pubblico, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.
4. Gli affidamenti di acquisto beni e servizi con il sistema del cottimo fiduciario sono soggetti a post informazione mediante pubblicazione sui siti informatici della Stazione appaltante. Ai fini della semplificazione ed economicità del procedimento, le comunicazioni di cui all'art. 79



comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (7) sono assolte mediante pubblicazione sul profilo del committente della post-informazione di cui al precedente capoverso.

Art. 16 – Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore a 40.000,00 euro

2. Per forniture di beni o servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, è consentito l'affidamento diretto ad un determinato operatore economico.
3. Per le acquisizioni di forniture ed i servizi in economia di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti, attualmente quantificato in € 40.000,00 al netto d'IVA, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, e/o del Responsabile del Procedimento, adeguatamente motivato in apposita determinazione inherente, in particolare, ai profili dell'opportunità di affidare ad una sola Ditta e della congruità del prezzo.
4. Si applicano anche agli affidamenti diretti i principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela del mercato. Di conseguenza, sebbene il Codice degli Appalti consente di affidare direttamente ad un soggetto l'acquisizione senza consultare altri operatori, tuttavia l'Ente può richiedere anche più preventivi.
5. L'acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del responsabile competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto .

Art. 17 - Procedure

1. Nelle forniture e servizi in economia il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrarre.
2. È richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione. Il criterio di rotazione non si applica qualora non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento.
3. Negli acquisti in economia è possibile fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Si potrà comunque procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni d'oneri.
4. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a sette giorni.
5. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito contengono:
 - l'oggetto della prestazione;
 - le eventuali garanzie;
 - le caratteristiche tecniche;
 - la qualità e le modalità di esecuzione;
 - il valore indicativo della prestazione;



- le modalità di pagamento;
- la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni
- i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
- i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
- l'eventuale clausola che preveda la possibilità di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida ovvero per altri giustificati motivi;
- la misura delle eventuali penali, determinata in conformità alle disposizioni del D.lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010;
- L'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- il richiamo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale.

Art. 18 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a. la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b. la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed Iva;
 - c. i riferimenti contrattuali e contabili di cui all'art. 191, comma 1, del Tuel¹¹;
 - d. ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.
4. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dichiarato dalla ditta.

Art. 19 - Disposizioni particolari per beni e servizi convenzionati con categorie protette. procedura per le cooperative sociali di tipo b - legge 381/1991.

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli artt. 9 e 12 del presente Regolamento, possono essere individuati tra le Cooperative Sociali che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 08/11/1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, comprese quelle in difficoltà economica.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata Legge n. 381 del 1991 e s.m.i ..



3. Per le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. B) della Legge 381/1991 le procedure di acquisizione delle forniture di beni e servizi previsti dal presente Regolamento, di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, e sino al limite di importo inferiore alla soglia comunitaria, possono avvenire mediante procedura di cottimo fiduciario tra cinque cooperative che presentino idonee caratteristiche, ove presenti sul mercato, ed in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.
4. Per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 è consentito -previa adeguata motivazione - l'affidamento diretto ad un solo soggetto. Si applicano anche agli affidamenti diretti i principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela del mercato. Di conseguenza, sebbene il Codice degli Appalti consente di affidare direttamente ad un soggetto l'acquisizione senza consultare altri operatori, tuttavia l'Ente può richiedere anche più preventivi.

PARTE TERZA ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 20 - Lavori in economia

1. La terza sezione del presente Regolamento disciplina il sistema di procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'Amministrazione Comunale, con riferimento alle disposizioni contenute all'art. 125 del Codice dei Contratti e agli articoli da 173 a 177 del Regolamento attuativo.

Art. 21- Determinazione a contrarre

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'affidamento di lavori in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione, in base all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, indica:
 - a. il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto;
 - c. la forma del contratto;
 - d. le clausole ritenute essenziali;
 - e. le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
 - f. i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta
 - g. il valore economico presunto;
 - h. i fondi con cui far fronte alla spesa;
 - i. la qualità e le modalità di esecuzione;
 - j. le modalità di pagamento;
 - k. la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
 - l. i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
 - m. la misura delle eventuali penali, determinata in conformità alle disposizioni del D.lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010;



- n. L'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
 - o. il richiamo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
3. L'affidamento di lavori in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art.22 - Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento

- 1. Come previsto dall'art. 125, comma 5 , primo periodo del Codice dei Contratti pubblici, l'affidamento di lavori in economia è ammesso per importi fino a 200 mila euro.
- 2. Il limite di 200 mila euro si intende al netto dell' I.V.A. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.
- 3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
- 4. Il limite di cui al comma 1 del presente articolo è automaticamente adeguato in relazione alla revisione periodica delle soglie prevista all'art. 248 del Codice dei Contratti.
- 5. Per lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento di lavori in economia mediante ottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'Ente. In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
- 6. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art.38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli artt. 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
- 7. L'art. 6 bis del Codice dei contratti pubblici, introdotto dal D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito dalla Legge n. 35/2012, ha istituito presso l' ANAC la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, chiamata alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure di gara di importo superiore a 40 mila euro.
- 8. Per lavori di importo inferiore a 40 mila euro, nel rispetto dei termini e delle modalità che saranno previsti per la gestione obbligatoria in Centrale unica di committenza , è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione.
- 9. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi



momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 23 – limiti per tipologia di lavori

1. A maggiore specificazione delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del Codice dei Contratti, con riguardo alle specifiche competenze del Comune, sono individuate le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica, previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica (come, a titolo esemplificativo, le prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate; riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle Leggi e Regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione);
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - f) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - g) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali patrimoniali e demaniali, dei beni in uso al Comune ;
 - h) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - i) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - j) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
 - k) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con aziende o enti gestori.
2. La Giunta Comunale provvederà al relativo periodico aggiornamento in conformità alle sopravvenute necessità dell'ente.

Art. 24 - Pubblicità e comunicazioni codici CIG e CUP

1. Le procedure per l'affidamento di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall' articolo 122 del Codice dei Contratti.



2. Nel caso di ottimo fiduciario per l'esecuzione di lavori in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
3. Ogni procedura deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'ANAC, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP/CUP, con attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente la procedura, ai sensi della normativa vigente.

Art. 25 - Procedura per l'affidamento lavori in ottimo fiduciario

1. La lettera di invito contiene gli elementi di cui all'art. 334 del Regolamento Attuativo, ed in particolare:
 - a. l'oggetto dei lavori da eseguire;
 - b. le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c. le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
 - d. il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e. le modalità di presentazione dell'offerta e il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f. il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g. il termine di scadenza, in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.
2. In ogni caso, l'atto di ottimo deve indicare gli elementi indicati all'art. 173 del codice :
 - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. I prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c. le condizioni di esecuzione;
 - d. il termine di ultimazione dei lavori;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del ottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice dei contratti pubblici
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;



- b) quando si tratti di interventi d'urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità. Per casi d'urgenza si intendono quelli per i quali ogni ritardo nella loro esecuzione può comportare una possibile e conseguente pericolosità per l'incolumità o la salute pubblica o quelli la cui immediata risoluzione determini un conveniente risparmio a fronte di acquisizioni di beni e servizi comunque necessari.

Art. 26 – Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei casi previsti dalle norme in vigore nel tempo;
2. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie).

Art. 27- Contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
 - a. se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;
 - b. se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
2. La contabilizzazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
 - a. le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - b. le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
3. Nei casi di lavori affidati in amministrazione diretta di importo non superiore a 40.000,00 euro e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000,00 euro, si può applicare la contabilità semplificata di cui all'articolo 210 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Art.28 - lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
2. Qualora la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta alla Giunta Comunale una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.



3. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, e comunque non può eccedere il limite di 200.000 euro.

Art.29 – verifica regolare esecuzione dei lavori

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione è attestata dal Responsabile o dal Direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.
2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal Certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal Responsabile o dal Direttore dei lavori se persona diversa .

Art.30 - pagamenti e procedure contabili per i lavori in economia

1. I pagamenti sono disposti con le modalità e nei termini indicati nel contratto e nella lettera d'invito, previo accertamento dei lavori eseguiti nel rispetto e alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del Responsabile del procedimento. Essi sono disposti entro trenta giorni dalla data di certificato di regolare esecuzione/accertamento ovvero se successiva, dalla data di presentazione della fattura. E' possibile procedere al pagamento solo a seguito della verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'impresa affidataria .
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento Attuativo del Codice dei contratti pubblici, su ogni pagamento verrà operata la ritenuta di legge per gli oneri previdenziali. La ritenuta è svincolata in sede di certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. E' demandata alla valutazione del Responsabile del procedimento l'applicazione della normativa sulla contabilità dei lavori pubblici, ovvero l'individuazione di modalità semplificate di contabilità.

Art.31 – inadempimenti

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Responsabile, con il supporto del direttore dei lavori, se nominato, si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli artt. 239 (Transazione) e 240 (Accordo bonario) del Codice dei Contratti Pubblici.

PARTE QUARTA SERVIZI TECNICI E LEGALI

Art. 32 - disposizioni particolari per i servizi tecnici



1. Ai fini del presente titolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, quali la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli incarichi di collaudo, di validazione dei progetti e le attività di supporto al responsabile unico del procedimento, d'importo inferiore a euro 100.000,00 (IVA esclusa), sono denominati servizi tecnici.
2. In particolare, rientrano nell'ambito dei servizi tecnici di cui al primo comma, se d'importo inferiore a euro 100.000,00 (IVA esclusa), quelli di seguito elencati in via non esaustiva:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'accatastamento e la documentazione catastale, ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867;
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, o non prevista da tariffe professionali di legge, ma connessa alle suddette prestazioni.
3. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l'ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguitamento dei propri fini istituzionali e statutari. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Servizio, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.

Art. 33- Procedura di affidamento

1. I servizi tecnici il cui importo stimato è inferiore a euro 100.000,00 (IVA esclusa) sono acquisibili in economia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, secondo le norme di cui all'articolo 267 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
2. Se l'importo della prestazione, stimato ai sensi del successivo articolo, è inferiore a euro 40.000,00 il responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto, garantendo sempre il principio della rotazione degli incarichi, trasparenza e parità di trattamento; in tal caso, il ribasso sull'importo della prestazione è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico. L'acquisizione del servizio è disposta con determinazione del responsabile competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di stipula di convenzione soggetta a registrazione in caso d'uso.
3. Qualora l'importo stimato sia pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 100.000,00, l'affidamento del servizio avviene, nel rispetto dei principi di non



COMUNE DI VILLAURBANA

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi di operatori.

4. La procedura di scelta del contraente è regolata in tal caso in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente dal responsabile del procedimento:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare,
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
 - qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

Art. 34 - disposizioni particolari per i servizi legali, di supporto e assistenza

1. I servizi legali di cui all'allegato IIB, numero 21, al codice , con particolare riguardo alle prestazioni legali relative ad ipotesi di contenzioso o precontenzioso, risoluzione delle controversie , esami dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati , per importi fino a euro 40.000,00 in applicazione delle norme del presente regolamento. Per importi superiori si applica l'art. 20 del codice.
2. L'incarico è affidato dal Responsabile del servizio/procediemnto previo provvedimento di Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza
 - a) Servizio legale di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del codice;
 - b) Servizi di natura tributaria, fiscale o contributiva.
 - c) Servizio di assistenza, informazione e documentazione giuridica giuridica-amministrativa;
 - d) Altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente ai compiti di istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti
4. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi. Nei casi di affidamento di servizio legale per il patrocinio in procedure contenziose , il corrispettivo può essere integrato o rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

PARTE QUINTA PARTE FINALE



Art. 35- adeguamenti normativi. rinvio. entrata in vigore.

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, compresi gli importi indicati, si intenderanno immediatamente disapplicate o modificate con l'intervento di sopravvenute modifiche normative che troveranno immediata ed automatica applicazione nel presente testo.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e non in contrasto con il Codice dei contratti si fa rinvio alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
3. Le norme regolamentari precedentemente adottate ed in contrasto con le presenti disposizioni si intendono abrogate.
4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione